

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE GIULIA SARTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Unione nazionale delle camere civili:	
Sarti Giulia, <i>presidente</i>	3	Sarti Giulia, <i>presidente</i>	8, 9, 12, 14
INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (ATTO DEL GOVERNO N. 53)		Baldoni Lucia, <i>componente della Giunta dell'Unione nazionale delle camere civili</i> ..	13
Audizione di rappresentanti dell'Istituto dei curatori fallimentari:		Bertolotti Gianluca, <i>componente dell'Ufficio studi del Consiglio e Segretario della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense</i>	9
Sarti Giulia, <i>presidente</i>	3, 6, 8	Orlando Carlo, <i>coordinatore della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense</i>	8, 11, 12
Bazoli Alfredo (PD)	6, 7	Allegato: <i>Documentazione depositata dai rappresentanti del Consiglio nazionale forense</i>	15
De Bortoli Nerio, <i>presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari</i>	3, 6, 7		
Tateo Anna Rita (Lega)	6		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia: Misto-NcI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
GIULIA SARTI

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto dei curatori fallimentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo n. 53), di Nerio De Bortoli, presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari, a cui do il benvenuto. Grazie per aver raccolto il nostro invito.

Presidente, le cederei la parola per la relazione. Saremo qui fino alle 16, però abbiamo anche un'ulteriore audizione da svolgere. Ha a disposizione una decina di minuti, al massimo un quarto d'ora. Poi, magari, daremo anche spazio a qualche domanda da parte dei commissari.

NERIO DE BORTOLI, *presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari*. Grazie presidente. Grazie a tutti i componenti la Commissione per aver desiderato sentire anche l'Istituto dei curatori fallimentari.

Siamo circa 700 professionisti, quasi tutti dottori commercialisti e avvocati che seguono la crisi dell'impresa ormai da quin-

dici anni. Il mio discorso sarà semplice e concentrato sull'esercizio provvisorio come alternativa al concordato preventivo. Lo riassumo subito.

Il concordato preventivo è una procedura abbastanza lunga, complessa. L'esercizio provvisorio è un provvedimento immediato: tre giorni e l'azienda riparte. Questo per confrontare la continuità aziendale, che è l'elemento forte di tutto il codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, con una procedura che è molto seguita, che è complessa, che è fuori dal tribunale e che poi arriva in tribunale, ma che ha tempi lunghi, perché devono essere preparati una serie di documenti che non erano ancora predisposti.

Per cui, nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza vediamo che il concordato preventivo è proprio la principale procedura alla quale il legislatore pone attenzione, perché ritiene che la continuità aziendale sia l'elemento che mantiene i valori aziendali e automaticamente l'attività e i posti di lavoro.

Ormai sapete che i risultati del concordato preventivo sono scarsi. Su cento concordati preventivi omologati, sei sono eseguiti e novantaquattro rimangono su un binario morto, sospesi nelle aule di tribunale, con il commissario e il liquidatore giudiziale che non sanno cosa fare: comunicano ai creditori che probabilmente quel programma, quel piano non sarà realizzato, nessuno dei creditori si muove e la procedura resta lì. Prima o poi bisognerà affrontare questo tema dei concordati preventivi che sono lì, morti.

Nessuno poi presenta istanza di fallimento, perché non cambierebbe nulla, perché ritornare indietro di quattro-cinque anni non vuole dire nulla, cioè vuol dire lavorare per nulla.

Importantissime sono le misure di allerta, come dicevo, perché è tutto un percorso all'esterno del tribunale, dove appena si arriva in tribunale subito mezzo mondo è informato del deposito dell'istanza, già la stampa sa tutto e questo delegittima immediatamente la forza dell'azienda. Automaticamente va a pesare sui fornitori e anche sulla clientela. Però, il concordato preventivo, come indicato nel codice, è strutturato.

Ci sono una serie di documenti tecnici aziendali che, probabilmente, a nostro avviso, limiteranno il numero, perché se un'azienda non ha valore non ha importanza. Preparare un piano di concordato preventivo che prevedeva un pagamento superiore al 30 per cento per non avere le offerte concorrenti, secondo noi, è problematico, perché probabilmente quando si arriva a questo momento l'imprenditore e i professionisti dell'impresa hanno tentato tutte quante le possibili soluzioni.

Poi, ripeto, ci sono i tempi del tribunale che mediamente sono cinque-sei mesi, c'è l'omologa e poi c'è l'esecuzione.

Mi domando se l'esecuzione di questo fallimento, di questo concordato preventivo in continuità omologato, sia più la verifica delle incertezze oppure se non vi si ricorra allo scopo prendere ancora tempo. Tenete presente che l'imprenditore debitore che presenta una domanda di concordato preventivo vuole tenersi l'azienda, e questo è un punto che va affrontato perché lo troveremo poi in quello che vi dirò. Lui vuole tenersi la sua impresa piena di debiti. Anche se non paga i debiti perché non riesce a eseguire il piano concordatario, lui sopravvive ancora per un certo numero di anni, ma nel mercato non si vanno a pagare i creditori.

Confrontiamo, invece, questa realtà con quello che già oggi si fa in molte realtà, ma non deve essere solamente per le società di calcio, per i complessi turistici (alberghi, villaggi turistici), oppure per le grandi commesse da ultimare, per i complessi immobiliari che sono sospesi, per le società di servizio di trasporto.

Tutte queste realtà chiedono l'esercizio provvisorio. Tutte lo chiedono perché è

l'unico modo per riprendere l'azienda e dal momento del deposito in tribunale dell'istanza, già la sentenza di fallimento oggi e più avanti la sentenza di liquidazione, ammettono l'esercizio provvisorio.

In un giorno arriva il curatore e comanda lui, sotto la sorveglianza del tribunale. Questo vuole dire un cambio di passo nell'azienda, perché prima sia i clienti sia i fornitori non potevano più concedere fiducia a un *management* che non c'era più. Arriva il curatore e dà fiducia. Questa è l'esperienza. Non c'è confronto fra i risultati degli esercizi provvisori con i risultati del concordato preventivo. Non c'è confronto.

Ci siamo limitati a questo punto perché abbiamo visto che anche nel codice della crisi d'impresa si è preso l'articolo 104 della legge fallimentare e lo si è inserito lì. Non si è dato un minimo di *appeal* in più, secondo noi.

Oggi, però, abbiamo imprese fortemente dematerializzate, immateriali. Sono valori che vanno gestiti e sostenuti ogni giorno. Noi non possiamo permettere che i *software* aspettino un mese o due mesi. Le imprese che hanno sostenuto investimenti in beni di « Industria 4.0 » non si possono permettere di sospenderli in attesa che arrivi il concordato preventivo omologato, perché passano otto mesi e in quel momento è difficile pensare che il tribunale autorizzi investimenti anche in questo settore, perché ha altri problemi, deve garantire i creditori anteriori.

Pertanto, questa, a nostro avviso, è una grossa motivazione per ricorrere a questa procedura, oggi, di esercizio provvisorio, più avanti, ai sensi dell'articolo 211 del codice di liquidazione.

Come il debitore imprenditore nel concordato preventivo, che vuole tenersi l'azienda, perché non pensare a un debitore che va in tribunale, chiede di essere fallito e pensa di acquistarsi poi l'azienda? Perché penalizzare uno che, anzi, va a farsi dichiarare fallito? Perché nell'articolo 240 si mantiene ancora il vincolo che lui non può fare il famoso concordato, oggi concordato fallimentare e più avanti concordato liquidatorio?

Poiché dovrebbe pagare un 10 per cento in più, lo paghi subito! Perché deve aspettare un anno rispetto ai terzi che possono depositare le proposte di concordato fallimentare, oggi fallimentare e più avanti concordato liquidatorio, e se io sono il titolare dell'impresa non posso farlo prima e devo sempre pagare il 10 per cento? Lo paghi al più presto il 10 per cento, vuol dire che lui sarà in grado, rispetto ai terzi, di presentare una proposta di concordato oggi fallimentare e più avanti di concordato liquidatorio. Se ce n'è una e c'è la sua, ci sarà anche quella dei terzi che possono essere interessati.

Voi sapete che nel 2007 c'era questa norma che gli consentiva di fare la proposta di concordato fallimentare. Poi è stata tolta e non se ne capisce, a nostro avviso, l'utilità.

Pertanto, secondo noi, chi ricorre all'articolo 211 dovrebbe trovare nell'articolo 25 delle misure premiali, dove la norma penale di tutti gli articoli dall'articolo 323 in poi prevede la riduzione del 50 per cento, cioè alla metà, all'imprenditore che tempestivamente deposita all'Osservatorio crisi e risanamento delle imprese (OCRI) la domanda. Sono tre le condizioni perché possa depositare la domanda, e a lui spetta questa riduzione penale.

Penso che per accelerare e per motivare un imprenditore che risparmia tutto questo tempo ai tribunali e all'OCRI, per cui in tre giorni l'OCRI deposita un'istanza di liquidazione (vi chiedo scusa se dico ancora fallimento, un brutto nome), la misura penale potrebbe ridursi a un terzo, cioè un incentivo in più.

Sull'articolo 25, comma 2, dello schema di decreto legislativo, proponiamo di ridurre il penale, perché se la merita, e presenta lui un piano. Quando il curatore arriva, in un mese vede se il piano sta in piedi, pertanto o ferma la macchina oppure va avanti.

Il mercato, secondo noi, viene rassicurato dalla presenza di un curatore e di un tribunale che sorveglia, e poi, essendo tutte persone del settore, sappiamo che, quando il tribunale nomina un curatore, generalmente lo nomina adatto a quella proce-

dura. La nostra categoria professionale dei dottori commercialisti sta già individuando dei settori nei quali i curatori si dovrebbero specializzare, perché un curatore non può essere specializzato in tutti i settori dell'economia — chi segue l'immobiliare, chi segue l'abbigliamento eccetera — e stiamo facendo questa operazione proprio per dare al tribunale una risposta di soggetti in grado di avere un minimo di conoscenza.

Non vi è dubbio che quanto al risultato positivo per il valore, per l'economia e per i posti di lavoro non c'è confronto fra i risultati dell'esercizio provvisorio e i risultati del concordato preventivo. I documenti depositati per la domanda di esercizio provvisorio sono identici a quelli che vengono richiesti per il concordato preventivo, ma qui abbiamo un vantaggio: in un mese si può verificare la bontà del progetto indicato dal debitore.

In poche parole, quindi, chiedo che l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo possa essere integrato e migliorato nell'ipotesi di deposito di richiesta di fallimento in proprio con esercizio provvisorio. È una procedura da incentivare.

Mi ripeto anche sull'articolo 240: perché penalizzare il debitore che potrebbe trovare un familiare, un amico, un nuovo socio, per mettere subito sul mercato una proposta di concordato fallimentare che potrebbe essere oggetto di concorrenza anche con i terzi?

Cambio tema. Sul sovraindebitamento c'è un problema sospeso, perché bisognerebbe prevedere l'opportunità che il divieto delle azioni esecutive individuali inizi sin dalla richiesta presentata dal gestore della crisi e non dal provvedimento del tribunale, perché quando il gestore deposita l'istanza al tribunale, passano uno o due mesi, e a quel punto, visto che ho preso contatti con quasi tutti i miei debitori, loro lo sanno già e ricorrono alle azioni di garanzia, perché non posso pensare di depositare un piano senza aver parlato con i miei creditori e, appena ne parlo, loro si muniscono dei titoli di garanzia.

Sappiamo che ogni tribunale ha i propri tempi, per cui se passa un mese o un mese e mezzo, quando il tribunale accoglie la

mia richiesta mi trovo già tutte le ipoteche e a quel punto il mio piano non è più attuabile. Bisognerebbe a nostro avviso anticipare.

PRESIDENTE. Grazie, dottor De Bortoli.

Lascio la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

ANNA RITA TATEO. Grazie, presidente, solo una domanda. Lei ha detto prima che per quanto riguarda il concordato liquidatorio sarebbe anche preferibile far acquistare al fallito. Mi chiedo come questa normativa si concili con quella dell'esdebitazione.

NERIO DE BORTOLI, presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari. No, è proprio per questo che noi possiamo... perché all'articolo 240 viene prevista la possibilità di presentare una domanda di concordato liquidatorio da subito, anche prima della verifica del passivo, per cui oggi fallisco ed entro dieci giorni vado dal curatore e gli chiedo tutti i dati che possono servire, e non si sa niente della verifica del passivo, non si sa quanti debiti ci sono, per cui mi fido solamente della contabilità che mi dà, e sulla base di questo posso presentare, come terzo, una proposta oggi di concordato fallimentare e più avanti di concordato liquidatorio.

L'esdebitazione oggi quando viene concessa? Quando il debitore ha collaborato con il curatore. Se nella domanda di esdebitazione del debitore lui chiede il parere del curatore, il curatore deve dichiarare se abbia collaborato per l'informazione e per le eventuali documentazioni che aveva. Non vedo la differenza per il futuro, probabilmente è un titolo in più aver presentato dichiarazione di fallimento in proprio, esercizio provvisorio. Viene il curatore e controlla la bontà della procedura, presento domanda di concordato liquidatorio, ex fallimentare, viene accettato dai creditori, quindi penso che l'esdebitazione sarebbe ancora più concessa se io fossi un curatore, perché l'imprenditore non ha voluto impie-

gare un periodo di tempo lungo e si è subito messo di fronte al giudice, correndo il rischio che il giudice dicesse di no all'esercizio provvisorio, per cui non avesse più la possibilità di essere riabilitato.

Se, infatti, uno presenta un piano di esercizio provvisorio e già il tribunale in prima sede dice che questo piano non è credibile... fermo rimanendo che il giudice chiama il candidato curatore e dice «vediamo questo piano, ti diamo tre-quattro giorni per verificare se sia fattibile», se supera questo ostacolo credo che l'esdebitazione sia un atto meritato.

Di più: quando il curatore entra in esercizio provvisorio, a chi si affida? Probabilmente all'ex amministratore e all'ex imprenditore e li misura e vede quanta verità hanno detto nel piano. Perché poi la vediamo nei fatti, quando io parlo con i clienti e con i fornitori misuro il mio interlocutore, che è l'imprenditore oppure l'amministratore. Il curatore ha una possibilità di verificare la bontà del debitore in crisi o insolvente, e di farsi un giudizio sulla ragionevole correttezza, sulle difficoltà del mercato, su qualche operazione che doveva non fare, ma se queste operazioni sono la tenuità del fatto poi valuterà il curatore.

Non vedo quindi alcun contrasto, onorevole, anzi se uno si merita l'esercizio provvisorio, il curatore lo esegue e lui collabora fino a quando il curatore lo vorrà, probabilmente nell'istanza che farà per l'esdebitazione, il curatore si comporterà come lui ritiene.

ALFREDO BAZOLI. Una domanda per capire meglio. Lei ha proposto che tra le misure premiali previste dallo schema di decreto legislativo per chi si rivolge tempestivamente all'Organismo di composizione della crisi venga inserita anche la tempestiva richiesta di liquidazione giudiziale.

NERIO DE BORTOLI, presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari. No, è già inserita, perché l'articolo 25...

ALFREDO BAZOLI. Poiché la logica dovrebbe essere quella secondo cui viene pre-

miato l'imprenditore che si rivolge tempestivamente all'Organismo a prescindere dall'esito o dalla soluzione adottata dall'imprenditore sulla base delle indicazioni dell'Organismo, vorrei capire esattamente in cosa consista il suo suggerimento.

NERIO DE BORTOLI, *presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari*. Alla fine del comma 2 dell'articolo 25 bisogna aggiungere che in ipotesi di istanza di liquidazione in proprio (mi riservo di scriverla in due giorni eventualmente), in ipotesi di concessione della liquidazione giudiziale oggi esercizio provvisorio, in quell'ipotesi di ammissione, di attualizzazione, la misura penale venga ridotta a un terzo, perché qui non è previsto.

Al comma 2 si legge: «la tempestiva presentazione dell'istanza all'Organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o di insolvenza di cui al presente codice, (...) esclude limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, la punibilità dei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), a condizione che il danno cagionato sia di speciale tenuità».

La pena è ridotta fino alla metà, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (è ragionevole pensare che l'insolvenza sia l'ultimo passaggio alle porte del fallimento, perché con l'insolvenza diventa molto difficile arrivare a un concordato preventivo in continuità).

Mantenendo questa norma, l'ultima parte del comma 2, il valore dell'inventariato mi pare un valore difficile, perché arriva lo stimatore e lo stima, ma andiamo nel mercato e i valori su molti beni non ci sono più. Su questo starei attento, perché il valore dell'inventariato generalmente è molto più alto del valore realizzato per vari motivi, perché si vende dopo un certo periodo, perché abbiamo dei compendi che erano nati su misura per questa azienda e, se vado a collocarli nel mercato, non li vendo più, devo fare operazioni di frazionamento

continuo per cercare di soddisfare le domande.

Sui valori, l'inventariato mi pare un po' alto, perché i periti oggi come ragionano? Il valore è quanto costerebbe ricostruirlo. Ma non è così, perché io ho costruito un compendio da 10.000 metri quadrati, ma non mi serve più, oggi mi servono compendi da 500-600 metri quadrati.

Questo inciso sul valore dell'inventariato mi sembra quindi pericoloso, perché devo offrire il 10 per cento su un valore che non è misurabile in termini certi, quando vado a cedere mediante asta (articolo 108) verifico quanto realizzo. Questo è pericoloso, perché lei ha un dato di partenza inventariato appena aperta la procedura, oggi siamo all'ottavo o al decimo esperimento d'asta per molti beni di procedure oggi fallimentari e più avanti liquidatorie, per cui quando si arriva al di sotto del 50 per cento di stima dobbiamo chiedere una particolare autorizzazione al tribunale. Oggi è questo il nostro mercato.

Sarebbe opportuno, quindi, prevedere che «è ridotta a un terzo nell'ipotesi di applicazione o di utilizzo dell'articolo 211, ex articolo 104 della legge fallimentare». Un'aggiunta per fare un riferimento all'utilizzo della procedura di cui all'articolo 211.

ALFREDO BAZOLI. Non voglio interloquire su questo, però veramente non riesco a capire, perché comunque viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale, ma se qui è già previsto che tra le misure premiali ci sia la tempestiva richiesta dell'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziale, mi pare che già siamo dentro l'auspicio che lei formulava che sia inserito un premio anche per chi si attiva tempestivamente per la richiesta di una liquidazione giudiziale, che può portare tra le altre cose anche all'esercizio provvisorio.

Non riesco a capire cosa bisognerebbe aggiungere rispetto alla norma, che mi sembra contempli già quel caso.

NERIO DE BORTOLI, *presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari*. Non vedo il vantaggio per ricorrere io al tribunale per

una procedura veloce di esercizio provvisorio, non c'è vantaggio.

Le pene sono ridotte a metà, io chiedo, proprio per incentivare, che fosse ridotta, cioè se io mi presento al tribunale e mi confesso, pensavo di prevedere uno sconto ulteriore in quel caso, che qui non è previsto.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande da parte dei commissari, concludiamo questa audizione. Ringraziamo il dottor De Bortoli. Se vuole lasciarci o farci pervenire delle proposte scritte, saremo lieti di accoglierle e distribuirle ai commissari. Grazie per essere venuto.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Unione nazionale delle camere civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (atto del Governo n. 53), l'audizione di Carlo Orlando, Coordinatore della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense, di Gianluca Bertolotti, componente dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense e Segretario della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense, e di Lucia Baldoni, componente della Giunta dell'Unione nazionale delle camere civili.

Cedo la parola ai nostri ospiti. Partirei dal Consiglio nazionale forense, dando la parola all'avvocato Orlando per lo svolgimento della relazione. Noi saremo qui fino alle 16.00, quando riprenderà l'Aula. Abbiamo mezz'ora. Magari lasciamo una decina di minuti anche per le domande dei commissari.

CARLO ORLANDO, *coordinatore della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense.* Buonasera a tutti,

vi ringraziamo per l'invito a nome del Consiglio nazionale forense.

Ci siamo permessi di inviare una bozza di documento, che abbiamo trasmesso questa mattina con riserva di integrazioni, perché il tempo è molto ristretto. Come sappiamo tutti, l'8 novembre scorso è stato licenziato questo testo dal Consiglio dei Ministri, che a sua volta ha rivisto altre bozze e altri testi che circolavano, quindi stiamo seguendo tutte le rivisitazioni, che da testo a testo spesso non sono di poco conto, ma portano a emendamenti e rivisitazioni sostanziali.

Ci scusiamo, quindi, per la rapidità dell'esame e per il livello di approfondimento dell'esposizione, anche per non ripetere quello che abbiamo già scritto e documentato in questo testo di osservazione. Per quanto riguarda il Consiglio nazionale forense, con il professor Bertolotti ci divideremo i compiti dell'esposizione, anche per consentirvi di non ascoltare sempre la stessa voce.

Io mi vorrei soffermare su un tema, quello del sovraindebitamento, molto caro per tutte le ragioni di natura sociale ad esso sottese e poi magari ritornerò a spot su alcuni punti che riguardano i nostri emendamenti.

Alcuni riguardano la parte dei principi generali, altri, per quanto concerne l'allerta, gli indicatori. Altre questioni a noi molto care sono quelle del recupero della bontà e della funzionalità degli Organismi di composizione della crisi (OCC) anche all'interno della struttura dell'allerta, perché la legge delega non lo vieta.

È vero che la legge delega importa l'istituzione di organismi all'interno delle Camere di commercio, però ad oggi questo è un punto completamente da impostare *ex novo*, che forse mal si concilia, sotto l'aspetto del criterio di prossimità nuovamente affermato, con l'altro procedimento, quello della revisione della geografia giudiziaria delle Camere di commercio, perché saprete benissimo che le Camere di commercio si stanno accorpando e dimezzando.

Il concetto di prossimità è stato ribadito anche in virtù del mancato esercizio della

delega per quanto riguarda la creazione dei cosiddetti « tribunali concorsuali », però è stato ribadito proprio come punto di riferimento la vicinanza a quelli che sono gli interessi dell'impresa. Da questo punto di vista, siccome sui meccanismi dell'allerta, di natura assolutamente confidenziale, si basa tutta la scommessa dell'esito fortunato di questa riforma, se quei meccanismi dell'allerta dovessero fallire, tutto il codice verrebbe a cascare, perché se il punto di scommessa è quello dell'emersione anticipata della crisi in maniera riservata, quel meccanismo deve funzionare bene.

Oggi noi non lo abbiamo all'interno della nostra cultura, tanto che è prevista una *vacatio legis* molto abbondante, di 18 mesi. Con « noi » intendo non soltanto gli avvocati, ma tutti gli operatori del settore, gli amici commercialisti e soprattutto gli imprenditori che dovranno avere la cultura di capire che determinate situazioni sono utili se affrontate per tempo, però noi sappiamo benissimo che spesso la cultura dell'imprenditore è un'altra, è quella di affrontare le cose in un momento successivo, e certe volte anche quando è già troppo tardi.

Un esempio per tutti, per far capire dove va a parare il mio ragionamento, è quella che è stata l'esperienza dei procedimenti concordatari nella nostra realtà. Spesso si attivano determinate procedure anche con la domanda prenotativa ma poi queste procedure vanno a buon esito in parte molto ridotta, proprio perché un conto è l'ammissione di una determinata società alla procedura, altro conto è avere la possibilità di adempiere a determinati percorsi, di osservare determinati percorsi.

Mi fermo qui. Con il permesso della presidente, passerei la parola al professor Bertolotti, salvo poi, e mi scuso per questo palleggio, riprenderla per portare avanti altre considerazioni.

PRESIDENTE. Va benissimo.

GIANLUCA BERTOLOTTI, *componente dell'Ufficio studi del Consiglio e componente della Commissione crisi e procedure concorsuali presso il Consiglio nazionale forense*. Grazie per la parola.

In realtà, cercherò di prendere pochi minuti del vostro tempo per tentare di segnalare alcuni aspetti di fondo che in questo momento non sono integrati nel documento. Come è stato anticipato, evidentemente per ragioni di tempo non è stato possibile completarne in modo analitico l'analisi, tenuto conto che si tratta di 390 articoli, e non è cosa da poco.

Il primo aspetto che mi corre l'obbligo di segnalare è che il codice della crisi, approvato l'8 novembre scorso dal Consiglio dei ministri, tiene conto di alcune significative istanze che proprio il Consiglio nazionale forense aveva formulato con riferimento alla bozza dello scorso anno licenziata dalla Commissione « Rordorf » e che poi ha rappresentato e rappresenta tuttora la base forte del codice della crisi.

Mi riferisco, *inter alia*, alla maggiore attenzione che viene dedicata al profilo di riservatezza nelle procedure di allerta, anche se devo dire che non mi sembra si sia ancora raggiunta sufficiente consapevolezza del fatto che tali procedure recano anche notevoli profili di criticità, e che allora non soltanto non garantiscono di per loro un'emersione precoce della crisi delle imprese, ma, se non attentamente disciplinate e governate da mani esperte, possono finanche acuire la crisi.

Forse proprio tre anni fa, in questa stessa sede, in un contesto diverso, avevo sollevato questo tipo di problema, ricordando che in Francia, il cui ordinamento abbiamo in qualche modo preso come punto di riferimento, molte volte è stata modificata la normativa in tema di allerta per via delle numerose criticità che poi si sono riscontrate nella pratica.

Mi riferisco ancora, in relazione alle istanze accolte, alla chiarezza che finalmente si fa circa la non sovrapposibilità della figura del professionista intellettuale con quella, diversa, dell'imprenditore commerciale, la cui mancanza proprio il Consiglio nazionale forense per primo aveva posto in evidenza, sottolineandone le criticità operative che ne sarebbero potute derivare e che invece, grazie al nuovo testo, sono state scongiurate.

A mio avviso, merita quindi un plauso la parziale riscrittura del testo originario del codice della crisi, in testa al quale va sicuramente riconosciuto il merito di aver profuso uno sforzo notevole per tentare di dare organicità e coerenza alla materia nell'interesse dei cittadini, degli imprenditori e degli operatori del diritto. In questo senso, anche come studioso di diritto commerciale, intendo esprimere un ringraziamento non formale per l'apertura al dialogo e al cambiamento dimostrata con la riscrittura in rassegna.

Devo, tuttavia, rilevare che l'odierno codice della crisi inevitabilmente continua a riflettere la filosofia e l'impostazione con le quali il legislatore delegante ha inteso riformare la crisi delle imprese e le procedure di composizione della stessa, inevitabilmente, trattandosi di decreto delegato, ed essendoci una legge delega. Mi corre, però, l'obbligo di segnalare alcuni aspetti. A mio avviso, filosofia e impostazione di quella legge delega non sono pienamente condivisibili.

Di là dai rilievi esegetici e dalle proposte di emendamenti che qui si sono puntualmente presentati e che contiamo di aggiornare, ma che non esauriscono la criticità dell'imminente riforma, mi riferisco in particolare alla positivizzazione, e dunque alla trasfusione in norme e/o principi nel codice della crisi dell'idea che anche nello stato di crisi, e non soltanto di fronte alla conclamata insolvenza, la gestione dell'impresa debba mirare alla conservazione del patrimonio nell'interesse dei creditori, che l'odierno codice ancora qualifica come prioritario.

In altra sede ho tentato di dimostrare l'infondatezza delle tesi che propendono per la cosiddetta gestione conservativa, sul piano del diritto positivo, l'inadeguatezza in termini di equilibrio tra gli attori che a vario titolo partecipano al mercato, ma anche e soprattutto — e questo è l'aspetto che intendo sottolineare in questa sede — le pericolose ricadute in termini di crescita e sviluppo del sistema economico.

Non intendo abusare del vostro tempo, quindi voglio sintetizzare gli argomenti ricordando a tutti i presenti che a metà degli

anni Novanta, quando la Apple era prossima all'insolvenza per mancanza di vendite — si era tirato fuori l'Apple 3 in quel momento — e per mancanza di idee, se Steve Jobs avesse gestito in modo conservativo la Apple, cioè come alcuni principi e come alcune norme dell'odierno codice chiedono di fare agli amministratori delle future società, la Apple avrebbe chiuso i battenti.

A titolo di contributo per il Paese, un deciso superamento dei principi presenti nel codice della crisi volti ad affermare la priorità dell'interesse creditorio al cospetto della crisi delle imprese forse andrebbe fatto, e anche su norme che sono diretta conseguenza di quest'impostazione.

Alludo, per esempio, *inter alia*, al concordato, alle proposte concorrenti di cui all'articolo 90.

Ebbene, in questa disposizione si prevede che un creditore, il quale vanti un credito pari a una misura del 10 per cento dell'intera esposizione debitoria e che potrebbe essere anche poco rilevante rispetto al patrimonio netto, potrebbe presentare una proposta concorrente nella quale non solo chiede un aumento di capitale sociale, ma lo chiede con esclusione del diritto d'opzione, in altri termini realizzando — ripeto, a fronte di una posizione da creditore pari al 10 per cento dell'intera esposizione debitoria — un'espropriazione della società che si trova in crisi.

A mio parere, naturalmente può essere frutto di accordo l'esclusione del diritto di opzione per ricapitalizzare, consentire a chi ha un credito pari al 10 per cento di fare una proposta di aumento di capitale sociale senza il diritto di opzione è pericoloso.

Detto questo e anche in questa coerenza, vorrei, tra gli emendamenti che si sono presentati, spendere due parole su quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lettera a), a proposito della definizione della crisi, indicata come stato di difficoltà economica finanziaria, che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Forse, qui sarebbe opportuno fare riferimento non già all'obbligazione pianificata, ma a quelle contratte, perché si rende opportuno evitare che situazioni del tutto usuali e frequenti, tali cioè da comportare un ripensamento delle strategie imprenditoriali, a seguito per esempio della verifica che i progetti in essere potrebbero non essere soddisfatti dai flussi di cassa auspicati, siano sufficienti, o comunque idonee, a considerare l'impresa in uno stato di crisi, che invece può sicuramente essere ravvisato laddove si proceda a una revisione al ribasso della stima dei flussi di cassa rispetto alle obbligazioni già contratte dall'imprenditore.

Ancora un minuto, e lascio poi la parola a Carlo Orlando, a proposito della prevedibilità.

Noi abbiamo proposto, da un lato, che venga espunto il riferimento all'accertamento dei crediti professionali, perché nessun accertamento è necessario tutte le volte in cui il compenso venga ritualmente pattuito. In questo caso, non occorrerebbe un accertamento. Qualora non lo sia stato, invece, è fin troppo ovvio che l'accertamento debba esserci, per cui ci sembra che questo termine pecchi per eccesso e, al tempo stesso, per difetto.

La seconda delle modifiche che si propone è quella di espungere il riferimento alla non prevedibilità dei crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI, e mi riferisco sempre all'articolo 6, ultimo comma. Si deve tenere a mente che, se vogliamo promuovere l'efficacia delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, allora occorre considerare che la fattiva partecipazione a tali procedure, così come il diritto di accesso alla composizione assistita della crisi, sono agevolate quando il debitore è affiancato e consigliato da un legale fiduciario, da un consulente esperto.

Dall'altra parte, quanto all'organismo di riferimento, ovvero l'organismo di composizione della crisi, a noi sembra che la legge delega consenta una lettura per la quale anche gli organismi della composizione della

crisi rispetto all'OCRI siano interessati e possano essere utili in questa riforma. Il tentativo di promuovere una soluzione concordata della crisi potrebbe determinare una situazione di conflitto tra gli interessi dei creditori e quello del debitore. In questa situazione, la presenza di un difensore, o comunque di un consulente, appare quanto mai necessaria per il più efficiente presidio degli interessi di questi.

CARLO ORLANDO, *coordinatore della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense*. Proseguo velocissimamente. Non mi soffermerò più di tre o quattro minuti.

Un aspetto che troverete all'interno degli emendamenti, a cui vi prego di prestare particolare attenzione, è quello delle misure protettive, particolarmente circa la tempistica delle misure protettive.

Le misure protettive hanno una funzione, un senso e un'efficacia se vengono calate all'interno di un giusto *timing*. Se vengono calate all'interno di un *timing* più dilazionato nel tempo... Trovate una prima osservazione di questo genere, una prima richiesta di emendamento, già riferita all'articolo 20, dal quale viene richiesto di espungere la prima parte, dove si dice: «Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata, può chiedere».

Noi riteniamo che il debitore che ha presentato istanza lo possa fare, chiedere, già subito, con la presentazione della domanda, cioè cercare di anticipare prima possibile il momento della valutazione dell'eventuale applicazione della misura protettiva.

Lo stesso discorso, *mutatis mutandis*, vale anche per quanto riguarda la tematica del sovraindebitamento, anzi soprattutto per quanto riguarda la tematica del sovraindebitamento. Per diverse ragioni facilmente intuibili, se nel sovraindebitamento la previsione di un ombrello protettivo viene fatta subito, tempestivamente, ha un senso; se viene fatta successivamente, non ha veramente nessun senso, perché si consente a un creditore più scaltro, a un creditore più veloce, a un creditore più

rapido, di precostituirsi un determinato percorso, che ovviamente vanifica tutto il resto del percorso.

Un'altra attenzione per quanto riguarda la parte non relativa al sovraindebitamento ci interessa spenderla sull'articolo 54, per quanto riguarda le misure cautelari.

L'articolo 54, con particolare riferimento all'aspetto del concordato e a quello degli accordi di ristrutturazione, francamente ci sembra pericoloso, se non che la previsione della possibilità del sequestro di determinate aziende possa comportare una sicura inefficacia del mezzo. Ci viene da pensare: perché l'imprenditore dovrebbe attivare? Inizialmente, poi, gli accordi di ristrutturazione erano tutti svolti fuori da determinati meccanismi proceduralizzati, e oggi proceduralizzarli significa in un certo senso vanificare un meccanismo che emerge da determinati meccanismi proceduralizzati. Oggi, si concludono gli accordi e poi si va a farli dichiarare. Così, invece, sarebbe sicuramente un venir meno di tutto.

Sul sovraindebitamento aggiungerei due cose per quanto riguarda gli articoli 68, per il piano del consumatore, e 76, per quanto riguarda il concordato minore. Mi spiego.

In entrambe queste disposizioni viene stabilito che non è prevista la difesa tecnica. Guardate, ve lo dico molto chiaramente, non ne faccio una questione di corporazione, non ne faccio una questione di difesa dei titoli dell'avvocatura. È una questione di giurisdizione.

Voi vedete che quei procedimenti si concludono, terminano con dei decreti o delle pronunce che sono appellabili o reclamabili, quindi c'è esercizio della giurisdizione da parte del magistrato, e laddove c'è esercizio della giurisdizione da parte del magistrato ci deve essere necessariamente la presenza dell'avvocato, che è componente, l'altra parte della medaglia, della stessa giurisdizione. Questo è un dato di fatto, ammesso che non si voglia dare spazio a una norma che dal mio punto di vista personale, ma dal punto di vista dell'avvocatura, si presenta già con il bollino dell'incostituzionalità. L'articolo 24, infatti, è chiarissimo nel dire che la difesa deve

essere presente e riconosciuta. Vi chiedo, quindi, di espungere questa parte in cui è stabilito dichiaratamente che non è prevista la difesa tecnica, ma ripeto per ragioni tecniche e non per ragioni di corporazione.

PRESIDENTE. La invito a concludere per lasciare la parola alla dottoressa Baldoni.

CARLO ORLANDO, *coordinatore della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense.* Assolutamente.

L'altro aspetto, e ho concluso, è quello degli OCC. Sempre per quanto riguarda il sovraindebitamento, per come è prevista la normativa, ma fa il pari con quello che vi ho appena detto, gli OCC fanno un po' tutto, fanno assistenza, fanno attività di ausilio, fanno attività di liquidazione.

Sono attività tra loro incompatibili, che intanto hanno caratteristiche diverse, perché l'assistenza è una questione, l'ausilio un'altra. Fare una relazione particolareggiata su qualcosa che ho fatto io stesso come stesura per l'aspetto assistenziale è evidente che possa portare qualche problema anche sotto il profilo del primo requisito richiesto agli OCC, quello dell'indipendenza. Indipendenza, francamente, in meccanismi di questo genere non ne vedo. Vi invito, quindi, a riflettere su questo, anche qui non solo e non tanto perché mi sembra necessaria la presenza del difensore, ma soprattutto per evitare quei conflitti di interesse che sono molto più pratici rispetto a quelli che possono apparire nell'astrazione della norma.

Al più, e questa - perdonatemi - è una mia riflessione, una tematica come quella del sovraindebitamento, e con questa riflessione concludo, che si rivolge dichiaratamente ad andare a tutelare tutti quei 6-7 milioni di debitori civili che ci sono, tutta quella povertà che si sta via via stratificando in Italia, non può prescindere dall'assistenza del patrocinio a spese dello Stato. La legge non lo esclude, ma è bene che venga espressamente previsto, altrimenti si può andare incontro a diverse interpretazioni, da tribunale a tribunale, a

seconda della sensibilità del singolo interprete, del singolo magistrato. Mai come in questo caso, però, la dichiarata funzione sociale della normativa deve essere supportata dal patrocinio a spese dello Stato per far sì che il cerchio si chiuda. Grazie.

LUCIA BALDONI, *componente della Giunta dell'Unione nazionale delle camere civili*. Ringrazio a nome della Giunta dell'Unione nazionale camere civili per l'opportunità che ci è stata concessa oggi.

Mi riservo di depositare un documento, visti purtroppo i tempi stretti in cui abbiamo lavorato in questi giorni, in concomitanza poi con la riforma del processo civile. Ci stiamo dividendo tra il Senato e la Camera e con il ministro.

Farò un intervento brevissimo, anche perché molti dei punti che come Unione nazionale avevamo individuato sono già stati trattati dai colleghi.

Parto dal fondo, ovvero mi aggancio a quello che ha appena detto l'avvocato Orlando, che riguarda il diritto di difesa in almeno tre norme dello schema di decreto legislativo, che sono appunto il comma 4 dell'articolo 40, l'articolo 68 e l'articolo 76.

Oltre alle ragioni che ha già ben evidenziato il collega, ce ne sono altre, in particolare nell'articolo 68, laddove c'è l'espressione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Quando si chiede al cittadino di spiegare perché è diventato incapace di adempiere alle proprie obbligazioni, è chiaro che la difesa tecnica serve. Molto spesso il cittadino non sa perché si trova in stato di crisi, perché è arrivato a una determinata situazione.

Per esperienza personale, posso dire che molte volte il consumatore, non l'imprenditore — parliamo, quindi, del privato — non si rende conto di aver contratto obbligazioni sopra le proprie possibilità. Se se ne rende conto, non ha la capacità di esternarlo. Faccio un esempio.

In un comune in provincia di Perugia abbiamo aperto uno sportello di audizione sul sovraindebitamento, e in dieci mesi si sono presentate tre persone. È significativo che le persone non abbiano il coraggio di esporre da sole i problemi.

In questo caso, la difesa tecnica non è solo a garanzia del diritto di difesa costituzionalmente garantito, ma è soprattutto per dar modo al cittadino di esprimersi, perché poi sono previste delle sanzioni in caso di erronea indicazione o di false dichiarazioni. Il cittadino deve sapere, allora, a che cosa va incontro quando fa le dichiarazioni, e certamente solo l'intervento di un legale può permettere una difesa di questo genere.

Concordo, quindi, con quanto ha già espresso il Consiglio nazionale forense sull'incostituzionalità di questi tre articoli, laddove non è prevista la presenza di un difensore tecnico.

Faccio un passo indietro per evidenziare altre due criticità, di cui una è stata già rilevata, sugli indici della crisi. Comunque, nell'articolo 12 si fa riferimento ai dati di bilancio, che, se oggettivamente presi, possono non essere oggettivi nella situazione reale o meglio imprese che esercitano la stessa attività con i medesimi indici di bilancio potrebbero avere delle differenti vie di uscita. Quindi, non è detto che due imprese con gli stessi dati di bilancio possano arrivare alla crisi nello stesso momento. Soprattutto, l'esame di questi indici dovrebbe essere fatto innanzitutto dentro l'impresa, dalla *governance*, dai sindaci quando sono previsti per le società.

Potrebbe accadere che soggetti diversi, quindi la *governance* interna e chi, invece, dovrebbe fare l'allerta, potrebbero leggere i dati di bilancio in maniera diversa, perché qualcuno è all'interno dell'impresa e altri li vedono dall'esterno. Sicuramente poi l'imprenditore ha il polso della situazione dell'impresa e magari sa che per un determinato periodo ci sono meno entrate, ma è dovuto a un periodo transitorio.

Faccio un esempio. Chi lavora solo con il bel tempo, e che da dicembre a febbraio ha uno stop, poi ha il massimo dell'esplosione in primavera. Oggettarle dandole in mano a indici per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, forse anche questa è una norma da rivedere.

Un'altra norma che, secondo me, secondo noi, presenta criticità è l'articolo 15, laddove si parla delle segnalazioni dei cre-

ditori pubblici qualificati. In questo senso l'Agenzia delle entrate e riscossioni potrebbe avere la capacità di segnalare, laddove però si tenga conto anche dei crediti che l'imprenditore vanta nei confronti degli enti pubblici, perché molto spesso, a fronte di elevati debiti erariali ci sono crediti non riscossi.

Un correttivo quale potrebbe essere? La compensazione. Nel momento in cui l'agente di riscossione fa la segnalazione, questi dovrebbe tener conto dei crediti non riscossi dall'imprenditore, quindi non segnalare 2 milioni di euro quando l'imprenditore ne deve ricevere 4, ma portare in compensazione i 2 milioni che deve prendere, anche perché sappiamo bene quali sono i tempi con cui poi vengono pagati questi crediti.

La compensazione sarebbe sicuramente utile, anche perché potrebbe da una parte comportare intanto i benefici previsti per una falciatura di parte dei tributi che non sarebbero dovuti e dall'altra sicuramente aiuterebbe l'economia e le imprese, perché comunque si vedrebbero riconosciuti dei crediti anche se non pagati però sotto forma di compensazione. Questo potrebbe essere un fattore positivo.

L'ultimo aspetto che in questa sede, anche per motivi di tempo, vorrei evidenziare è relativo al progetto di stato passivo. Forse nella procedura di liquidazione dell'articolo 203 potrebbe essere prevista una norma per cui i crediti chirografari vengano esaminati solo nel caso in cui poi effettivamente vi sia la possibilità di un pagamento, perché nel 90 per cento dei casi i chirografari vengono sottoposti a domande e non vengono mai pagati.

Forse si potrebbe pensare all'introduzione di un meccanismo per cui si debbano inserire solo in una seconda fase, quando vengono effettivamente corrisposti, e ci sono i chirografari, altrimenti andrebbero inseriti di diritto per poi parlarne successivamente.

Questo taglierebbe di molto anche i tempi delle procedure, perché ovviamente per controllare tutti i chirografari, che magari sono trecento, si impiega molto tempo e potrebbe essere utile farlo alla fine, se c'è da spartire qualcosa.

Per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione e a breve vi invieremo le note come Unione nazionale. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie davvero.

Colleghi, purtroppo non abbiamo spazio per le domande. Vi proporrei, dato che dobbiamo tornare in Aula, di farle pervenire per iscritto alla segreteria della Commissione. Le inoltreremo all'avvocata Baldoni e agli avvocati Bertolotti e Orlando in modo tale che le prossime note integrative da parte loro siano anche corredate delle risposte in funzione delle domande fatte dai commissari.

Grazie a tutti. Autorizzo la pubblicazione della documentazione depositata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*) e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

*Licenziato per la stampa
il 24 gennaio 2019*

ALLEGATO



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CNF IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDATARIE, CRISI DI IMPRESA E DA SOVRAINDEBITAMENTO

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155 (A.G. 53)

COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA

Roma, audizione 28 novembre 2018

Art. 2 - Definizioni

Testo degli emendamenti:

All'art. 2 alla lettera a) sostituire la parola "*pianificate*" con la parola "*contratte*".

<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) "crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;</p> <p>b) "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;</p> <p>c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p> <p>d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio</p>	<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>a) "crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte pianificate;</p> <p>b) "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;</p> <p>c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p> <p>d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;</p> <p>e) "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;</p>	<p>apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;</p> <p>e) "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;</p>
--	---

Commento

Il primo emendamento si rende opportuno al fine di evitare che situazioni del tutto usuali e frequenti, tali da comportare un ripensamento delle strategie imprenditoriali a seguito della verifica che i progetti in essere potrebbero non essere soddisfatti dai flussi di cassa auspicati, siano sufficienti o comunque idonee a considerare l'impresa in uno stato di crisi che, invece, può essere ravvisato laddove si proceda ad una revisione "al ribasso" della stima dei flussi di cassa rispetto alle obbligazioni già contratte dall'impresa.

*

Art. 6 – Prededucibilità dei crediti

Testo degli emendamenti:

All'art. 6, comma 1, lettere b) e c), sopprimere la parola "accertato".

All'art. 6 sostituire il comma 3 con il seguente: "Sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore in relazione alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi nei limiti del 75% del credito".

<p>Art. 6 Prededucibilità dei crediti</p> <p>1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:</p>	<p>Art. 6 Prededucibilità dei crediti</p> <p>1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p> <p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p> <p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p> <p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall' OCRI.</p>	<p>a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p> <p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p> <p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p> <p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall' OCRI. <u>Sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore in relazione alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi nei limiti del 75% del credito</u></p>
--	--

Commento

La prima modifica è fondata sulla considerazione che, ferma la parziale prededucibilità, nessun accertamento è necessario tutte le volte in cui il compenso sia stato ritualmente pattuito (mentre qualora non lo sia stato è fin troppo ovvio che se ne imponga l'accertamento).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La seconda modifica è volta a promuovere l'efficacia delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Si deve infatti considerare da una parte che la fattiva partecipazione a tali procedure, così come il diretto accesso alla seconda, sono sicuramente agevolati quando il debitore sia affiancato e consigliato dal legale fiduciario (si pensi del resto alla facoltà di chiedere al giudice le misure protettive di cui all'art. 20, che non può che essere esercitata con l'assistenza della difesa tecnica) e, dall'altra, che l'OCRI (o l'OCC) possono ben trovarsi, nel tentativo di promuovere una soluzione concordata della crisi, in situazioni di conflitto tra gli interessi dei creditori e quello del debitore, situazioni nelle quali la presenza di difensore del secondo appare quanto mai necessaria per il più efficiente presidio degli interessi di questi.

*

Art. 12 – Nozione, effetti e ambito di applicazione

Testo dell'emendamento:

All'art. 12, comma 5, sopprimere le parole da *“ferma la competenza dell'OCC”* alla fine.

<p>1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.</p> <p>2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.</p> <p>3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.</p> <p>4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori</p>	<p>1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.</p> <p>2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.</p> <p>3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.</p> <p>4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori</p>
---	---



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Consob concernente la disciplina degli emittenti. Tali imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.</p> <p>5. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di cui al comma 2.</p> <p>6. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi del capo IV del titolo VII, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).</p> <p>7. La pendenza di una delle procedure concorsuali di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.</p>	<p>che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Consob concernente la disciplina degli emittenti. Tali imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall'articolo 24.</p> <p>5. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di cui al comma 2.</p> <p>6. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi del capo IV del titolo VII, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).</p> <p>7. La pendenza di una delle procedure concorsuali di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.</p>
--	---

Commento

Le modifica proposta è conseguenza di quelle che si propongono all'art. 16, al cui commento ci si permette di rinviare.

*

Art. 13 – Indicatori della crisi

Testo degli emendamenti:

All'art. 13, comma 1, dopo le parole “per i sei mesi successivi” (i) abrogare le parole “Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

passivo, tra oneri finanziari e ricavi? e (ii) aggiungere le seguenti parole “*Sono indici significativi, a questi fini, quelli che confrontano l’indebitamento finanziario con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e i mezzi propri con i mezzi terzi*”.

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. **Sono indici significativi, a questi fini, quelli che confrontano l’indebitamento finanziario con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e i mezzi propri con i mezzi terzi** ~~Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.~~ Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo</p>	<p>Sviluppo economico. 3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo</p>
--	---

Commento

Gli indicatori proposti sono inattendibili perché anche la loro ricorrenza non si tradurrebbe automaticamente nell'emersione di uno stato di crisi. Si ritiene preferibile evidenziare il rapporto patrimoniale tra mezzi propri (capitale e riserve, eventualmente anche comprendendo i crediti postergati dei soci come prevede l'art. 2467 c.c.) e indebitamento (mezzi di terzi) da un lato, dall'altro, valorizzando il dato dello squilibrio finanziario e cioè il rapporto tra flussi di cassa e l'indebitamento finanziario.

*

Art. 15 – Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

Testo degli emendamenti:

All'art. 15, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole “, *definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere*”.

All'art. 15, comma 6, inserire, dopo le parole “*Le Camere di commercio*”, le parole “*e gli organismi di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012*”.

<p>1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al</p>	<p>1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, ~~risulti~~ sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'agente della riscossione, quando la

debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, ~~risulti~~ sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'agente della riscossione, quando la



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).

4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.

5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta

sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).

4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, ~~definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere~~. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.

5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 152, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p> <p>7. Per Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.</p>	<p>Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Le Camere di commercio <u>e gli organismi di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012</u> rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</p> <p>7. Per Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.</p>
--	---

Commento

Le modifiche proposte sono conseguenza di quelle che si propongono all'art. 16, al cui commento ci si permette di rinviare.

*

Art. 16 – OCRI

Testo degli emendamenti:

All'art. 16, comma 1, inserire, dopo le parole “*presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”, le parole “*nonché presso sezioni specializzate istituire negli organismi della composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012*”.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

All'art. 16, comma 2, inserire, dopo le parole *“costituito presso la camera di commercio”*, le parole *“ovvero presso sezioni specializzate istituire negli organismi della composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012”*.

All'art. 16, comma 3, inserire, dopo le parole *“L'organismo opera tramite il referente, individuato,”*, le parole *“quanto all'OCRI costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,”*.

All'art. 16, comma 3, inserire, dopo le parole *“o un suo delegato,”* le parole *“e, quanto all'OCRI costituito presso le sezioni specializzate degli OCC, nel presidente della sezione specializzata o un suo delegato,”*.

<p>1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.</p> <p>2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa</p> <p>3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.</p> <p>4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata</p>	<p>1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, <u>nonché presso sezioni specializzate istituite negli organismi della composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012</u>, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.</p> <p>2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio <u>ovvero presso sezioni specializzate istituite negli organismi della composizione della crisi di cui alla legge n. 3/0912</u>, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa</p> <p>3. L'organismo opera tramite il referente, individuato, <u>quanto all'OCRI costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura</u>, nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, <u>e, quanto all'OCRI costituito presso le sezioni specializzate degli OCC, nel presidente della sezione specializzata o un suo delegato</u>, nonché tramite l'ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.</p> <p>4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commento

Esistono già organismi di composizione della crisi costituiti su tutto il territorio – di matrice professionale, siano essi di derivazione dei consigli dell’ordine degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai (attualmente sono circa 180, fonte Ministero della Giustizia) – e numerosi altri sono in corso di costituzione. Ad essi è opportuno, oltre che naturale, affidare le funzioni che la riforma intende riconoscere ad enti “terzi”, per favorire la composizione della crisi. Non può ritenersi di ostacolo la legge delega, che, nel prevedere la costituzione degli OCRI presso le camere di commercio, non esclude che le stesse funzioni possano essere attribuite anche agli OCC (tanto che nella bozza di decreto delegato agli OCC viene affidata la composizione assistita della crisi dell’impresa minore). Gli elevati requisiti che devono soddisfare tali organismi e coloro che ne fanno parte affinché siano garantite competenza, riservatezza e adeguate tutele, anche sul piano patrimoniale, ai soggetti che a tali organismi si rivolgono o che entrano in contatto con gli stessi, possono essere soddisfatti proprio dagli OCC di natura ordinistica e professionale. Si conseguirebbe così l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’importante funzionale sociale degli organismi di composizione della crisi e al contempo di garantire, attraverso la costituzione di apposite sezioni degli stessi, la qualità richiesta dalla delicatezza delle funzioni nella procedura di composizione assistita della crisi.

*

Art. 17 – Nomina e composizione del collegio

Testo dell’emendamento:

All’art. 17, comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole “*ovvero dal presidente del consiglio dell’ordine*”.

1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l’istanza del debitore di cui all’articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:

a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;

1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l’istanza del debitore di cui all’articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:

a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;</p> <p>c) uno, appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.</p> <p>2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.</p> <p>3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.</p> <p>4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o). In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.</p> <p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi</p>	<p>b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente, <u>ovvero dal presidente del consiglio dell'ordine</u>;</p> <p>c) uno, appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.</p> <p>2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.</p> <p>3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.</p> <p>4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o). In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.</p> <p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del</p>
---	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.	debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.
---	--

Commento

La modifica proposta è conseguenza di quelle che si propongono all'art. 16, al cui commento ci si permette di rinviare.

*

Art. 20 – Misure protettive

Testo degli emendamenti:

All'art. 20, comma 1, sopprimere le parole “Dopo l'audizione di cui all'art. 18,”.

All'art. 20, comma 1, sostituire le parole “alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al” con le parole “al tribunale del”.

1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.	1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al <u>tribunale del</u> luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.	2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.
3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da	3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.

4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.

4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Commento

La prima modifica è determinata dalla considerazione che l'istanza per la soluzione concordata della crisi può anche prescindere dalla previa audizione da parte del collegio dell'OCRI, come risulta in primo luogo dall'art. 4, lettera g), della legge delega (*“consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e) di chiedere ...”* – enfasi aggiunta –), nonché sia dal primo comma dell'art. 20 (*“Su istanza del debitore, formulata **anche** all'esito dell'audizione di cui all'art. 18, ...”* – enfasi aggiunta –), sia dal quarto comma dell'art 54 (*“Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'art. 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, ...”* – enfasi aggiunta –). D'altra parte ridurre i tempi per l'accesso al giudice volto all'ottenimento delle misure protettive può essere essenziale per la buona riuscita del tentativo di composizione concordata.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La seconda modifica è determinata (pur non ignorandosi che la legge delega contempla, per l'adozione delle misure protettive in parola, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa) dalla condivisibile scelta di non esercitare la delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), n. 3) della legge n. 155 del 2017, alla quale consegue il mantenimento, in capo a tutti i tribunali, delle competenze in materia concorsuale, e dal coordinamento con le previsioni di cui agli artt. 54 e 55, che dettano il regime processuale uniforme in materia di misure cautelari e protettive, anche con espresso riferimento a quelle di cui all'art. 20, prevedendo la competenza di ciascun tribunale. Va inoltre aggiunto che non appare esservi ragione per riservare un diverso trattamento alla competenza per le misure protettive nel procedimento di composizione assistita della crisi e a quella per le ordinarie misure cautelari e protettive (di cui agli artt. 54 e 55).

*

Art. 21 – Conclusione del procedimento

Testo dell'emendamento:

All'art. 21, comma 4, aggiungere, infine le seguenti parole: “, *dalla stessa derivante, con esclusione, in quest'ultimo caso, delle dichiarazioni rese dal debitore*”.

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale dalla stessa derivante, con esclusione, in quest'ultimo caso, delle dichiarazioni rese dal debitore.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commento

Appare opportuno riprendere il testo uscito dai lavori della Commissione, per ragioni di garanzia dell'imputato e altresì per promuovere, nell'ottica dell'efficienza della procedura di composizione assistita della crisi, la maggiore collaborazione del debitore, escludendo che le sue dichiarazioni possano essere utilizzate in un eventuale procedimento penale.

*

Art. 38 – Iniziativa del pubblico ministero

Testo dell'emendamento:

All'art. 38 sostituire, nel comma 1, le parole “*per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.*”, nonché il comma 2, con le seguenti parole: “*quando l'insolvenza risulta: a) nel corso di un procedimento penale o di altro procedimenti cui abbia preso parte; b) dalla segnalazione proveniente dall'autorità giudiziaria che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento giurisdizionale; c) dalla notizia proveniente dall'organismo di composizione assistita della crisi; d) da altra denuncia specifica proveniente da pubblico ufficiale o da altro soggetto nominato dalla autorità giudiziaria*”.

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso quando l'insolvenza risulta:

a) nel corso di un procedimento penale o di altro procedimento cui abbia preso parte;

b) dalla segnalazione proveniente dall'autorità giudiziaria che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento giurisdizionale;

c) dalla notizia proveniente dall'organismo di composizione assistita della crisi;

d) da altra denuncia specifica proveniente da pubblico ufficiale o da altro soggetto nominato dalla autorità giudiziaria.
~~per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.~~

~~2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.~~

Commento



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Anche in questo caso appare opportuno tornare al testo licenziato dalla Commissione. Pur infatti prendendo atto della scelta del legislatore delegante [art. 2, comma 1, lettera d)], appare necessario che la notizia dell'insolvenza che abilita il pubblico ministero all'iniziativa processuale debba essere connotata un certo grado di *qualificazione*.

*

Art. 40 – Domanda di accesso alla procedura

Testo dell'emendamento:

All'art. 40, comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole “*Nel caso di società, la domanda di accesso deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 265*”.

All'art. 40, abrogare il comma 4.

All'art. 40, comma 7, sopprimere le parole da “*Quando la notificazione non può essere compiuta*” alla fine.

<p>1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.</p> <p>2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.</p> <p>3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.</p> <p>4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.</p> <p>5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo</p>	<p>1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.</p> <p>2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.</p> <p>3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero. Nel caso di società, la domanda di accesso deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 265.</p> <p>4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.</p> <p>5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono</p>
---	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. ~~Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.~~

Commento



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'integrazione del comma 3 appare necessaria per esigenze di uniformazione sistematica con l'art. 265, già richiamato dall'art. 44, comma 5, che ha specificato a chi compete approvare e sottoscrivere la domanda di accesso nel caso di società di capitali e di persone.

L'abrogazione del comma 4 appare necessaria visto che prevedere che nel procedimento di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale il debitore possa stare in giudizio personalmente risulterebbe incompatibile e contraddittorio con la previsione secondo cui il ricorso per l'accesso alla procedura deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura (comma 3) e con la competenza collegiale del Tribunale (comma 1).

La modifica relativa al comma 7 appare necessaria: (i) sia per non riservare un trattamento deteriore ai casi nei quali la notificazione a mezzo pec non risulta possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario (comma 7) – nel quale la notifica eseguita nel modo tradizionale e accompagnata dal deposito alla casa comunale si perfeziona al momento di tale deposito, senza che sia neppure previsto l'avviso – rispetto ai casi nei quali la notificazione a mezzo pec non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario (comma 6) – nel quale si ha l'inserimento nell'area *web* di cui all'art. 359, con perfezionamento il terzo giorno successivo a quello dell'inserimento; (ii) sia per non pregiudicare irragionevolmente i debitori non obbligati a munirsi del domicilio digitale, nei cui confronti la notificazione è prevista nel modo tradizionale, ma, nel caso di deposito alla casa comunale, con perfezionamento al momento di detto deposito, anziché nei termini di cui all'art. 140 c.p.c.. Tale ultima norma deve avere piena applicazione in tutti i casi in cui vi sia il ricorso alla notificazione tradizionale.

*

Art. 44 - Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

Art. 46 - Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

Testo degli emendamenti:

All'art. 44 , comma 1, abrogare la lettera e).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

All'art. 46, comma 1, (i) sopprimere le seguenti parole “*urgenti*” e “*previa autorizzazione del tribunale*” e (ii) sostituire la parola “*straordinaria*” con “*ordinaria*”.

<p>Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p> <p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p> <p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p> <p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p> <p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai</p>	<p>Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p> <p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p> <p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);</p> <p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p> <p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>sensi del comma 1, lettera a); e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese. [...]</p>	<p>sensi del comma 1, lettera a); e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese. [...]</p>
<p>Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p> <p>1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione contiene le idonee informazioni sul contenuto del piano o sulle trattative in corso. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p> <p>3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</p> <p>4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. 5. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori</p>	<p>Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p> <p>1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria ordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione contiene le idonee informazioni sul contenuto del piano o sulle trattative in corso. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p> <p>3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</p> <p>4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. 5. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori</p>

Commento

Secondo il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI) l'accordo di ristrutturazione può essere depositato presso il Tribunale, per la sua omologa, solo dopo che:

- 1) sia stata preventivamente presentata al Tribunale stesso una domanda di "accesso" alla procedura de qua;
- 2) la domanda in questione sia stata iscritta dal Registro delle Imprese a seguito di comunicazione del cancelliere effettuata "entro il giorno successivo al deposito" (art. 44, comma 1, lett. e);



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Secondo l'art. 182-bis Legge fallimentare vigente, *“l'imprenditore ... può domandare ... l'omologazione di un accordo di ristrutturazione”* senza fare precedere la domanda da alcuna formalità preventiva né da alcuna pubblicità preliminare. Secondo l'art. 46, comma 1 codice *“dopo il deposito della domanda di accesso...”* al procedimento rivolto a conseguire *“la concessione di un termine per il deposito e successivamente”* la omologazione di un accordo di ristrutturazione, *“il debitore può compiere [soltanto] gli atti di straordinaria amministrazione”*.

In questo stesso periodo gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti soltanto se: (i) *“urgenti”*; (ii) *“autorizzati dal tribunale”*. Secondo l'art. 182-bis della legge fallimentare vigente all'imprenditore che predispone un *“accordo di ristrutturazione”*, lo deposita presso il Tribunale per la sua omologa, non è impedito di compiere alcun atto, anche di straordinaria amministrazione - urgente o meno -:

- (i) Né nel periodo nel corso del quale predispone l'“Accordo” (nessun sorgendo in tale fase nei confronti del tribunale);
- (ii) Né nel periodo del corso del quale richiede l'omologazione dell'“Accordo” (nessun effetto restrittivo della libera disponibilità del patrimonio del ricorrente, producendosi a seguito del deposito dell'“Accordo” per la omologazione).

Alcuni dei pregi maggiori dell'attuale disciplina dell'Accordo – flessibilità; la riservatezza; la modellabilità delle trattative in relazione alle caratteristiche del singolo caso di specie – vengono messe in crisi.

La esigenza di una *“ammissione”* per via giudiziale alla procedura – perché di questo si tratta -, quando ancora nessun *“accordo”* è stato perfezionato, rappresenta una prima remora per la maggior parte degli imprenditori – che più facilmente si persuadono a ricorrere all'Autorità giudiziaria quando vi è soltanto da ratificare un accordo già concluso con i creditori.

La esigenza di una immediata *“pubblicizzazione”* della *“crisi”* – con la iscrizione al registro delle imprese del deposito della domanda di *“accesso”* – scoraggerà molti degli imprenditori che avessero superato la sopraenunciata remota.

La *“intromissione”* del Tribunale (cfr. art. 46 Codice) nella gestione della impresa (con la necessità di conseguire l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, e solo se *“urgenti”*); le incertezze operative originate dalla necessità di distinguere: (i) cosa sia *“ordinario”* e cosa sia *“straordinario”*; e (ii) cosa sia *“urgente”* e *“non urgente”*; e le rigidità commerciali provocate dalla instaurazione di un regime *“commissariale”* – per cui ci saranno cliente e/o fornitori che non intenderanno aspetteranno i tempi di pronunciamento del



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tribunale su singole istanze autorizzatorie -; potranno essere fattori che al contrario indurranno a ritardare quanto più possibile l'apertura della procedura di "accesso".

*

Art. 54 – Misure cautelari e protettive

Testo dell'emendamento:

All'art. 54, comma 1, abrogare le parole "*o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione,*" e "*o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti?*"

All'art. 54, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale ~~o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione,~~ su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale ~~o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.~~

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.</p> <p>4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, è può essere pubblicata nel registro delle imprese.</p> <p>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede con decreto motivato, da depositarsi entro i successivi dieci giorni, fissando la durata delle misure. Se l'udienza e il deposito del decreto non intervengono nei termini prescritti cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma del comma 2.</p> <p>6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>	<p>crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.</p> <p>4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, è può essere pubblicata nel registro delle imprese.</p> <p>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede con decreto motivato, da depositarsi entro i successivi dieci giorni, fissando la durata delle misure. Se l'udienza e il deposito del decreto non intervengono nei termini prescritti cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma del comma 2.</p> <p>6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>
--	---

Commento



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La modifica del comma 1 appare necessaria in quanto la previsione normativa così come posta è errata laddove si consideri che nessun imprenditore deciderà di accedere allo strumento del concordato (e *a fortiori* dell'accordo di ristrutturazione) se dovrà mettere in conto che la sua azienda e il suo patrimonio possono venire sequestrati prima ancora di una decisione del tribunale sull'accesso alla procedura. La norma si pone in controtendenza rispetto all'obiettivo della tempestiva emersione della crisi e al ribadito *favor* per le soluzioni negoziate della stessa. Senza tacere dei possibili dubbi di incostituzionalità (i) per eccesso di delega (di siffatto precetto non v'è traccia nella legge delega); (ii) per lesione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), non risultando l'ipotesi normativa in questione strumentale al perseguimento dell'utilità sociale; (iii) per irragionevolezza (art. 3 Cost.), stante la sproporzione del mezzo rispetto all'obiettivo perseguito, nonché per incongrua equiparazione nel trattamento, giacché la norma considera sullo stesso piano istituti — accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e liquidazione giudiziale — che occorre invece disciplinare in modo differenziato anche in tale ambito. La previsione normativa può essere conservata solo con riferimento alla liquidazione.

*

Art. 55 – Procedimento

Testo degli emendamenti:

All'art. 55, comma 3, primo periodo, inserire, dopo le parole “*il giudice*”, le parole “, *sentite le parti e*”.

All'art. 55, comma 3, primo periodo, sostituire la parola “*quindici*” con la parola “*trenta*”.

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e,

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e,



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</p> <p>3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro quindici giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p> <p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.</p> <p>5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.</p>	<p>quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</p> <p>3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, <u>sentite le parti e</u> assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro <u>trentaquindici</u> giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p> <p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.</p> <p>5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.</p>
--	---

Commento

Le modifiche sono volte ad assicurare l'irrinunciabile contraddittorio anche nel caso di cui all'art. 54, comma 2, e ad assicurare che esso possa svolgersi i termini compatibili con l'esercizio della difesa e la pronuncia della decisione.

*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 58 - Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

Testo degli emendamenti:

All'art. 58, eliminare le parole "sostanziali".

<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p> <p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione</p>	<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p> <p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione</p>
---	--

Commento

Non appare opportuno rinunciare ad un apporto quale quello dato dall'attestatore al Tribunale ed al Commissario limitando l'attestazione ai soli casi di modifiche di tipo sostanziali

*

Art. 67 - Procedura di ristrutturazione dei debiti

Testo degli emendamenti:

All'art. 67, comma 1 sostituire le parole "*con l'ausilio dell'OCC*" con le parole "*anche accedendo al patrocinio a spese dello Stato*".

<p>1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.</p>	<p>1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, anche accedendo al patrocinio a spese dello Stato, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.</p>
---	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commento

L'attività che si richiede all'OCC potrebbe essere in conflitto di interessi con quella del consumatore, minando il dovere di indipendenza. La difesa tecnica è necessaria in tale fase per assistere il sovraindebitato nella proficua interlocuzione con l'OCC.

Il patrocinio a spese dello Stato appare necessario soprattutto per il sovraindebitato civile al fine di garantirgli il diritto di accesso alla giurisdizione.

*

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Testo degli emendamenti:

All'art. 68, comma 1 sostituire le parole “*deve essere*” con le seguenti parole “*è*” ed eliminare le parole: “*Non è necessaria l'assistenza di un difensore*”.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “*1-bis. Il debitore che ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti può chiedere al giudice le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso*”.

<p>1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p> <p>2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</p> <p>d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.</p>	<p>1. La domanda deve essere è presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p> <p>1-bis. Il debitore che ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti può chiedere al giudice le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.</p> <p>2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</p> <p>d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.</p>
--	---

Commento



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'assistenza tecnica del difensore è necessaria sia per gli effetti dell'ammissione alla procedura, sia per garantire la tutela dei diritti del consumatore. La difesa tecnica è necessaria atteso che la legge prevede espressamente l'appellabilità della sentenza di omologa del piano nonché del decreto che nega l'omologazione. L'assistenza è necessaria visto che al successivo art. 72, al comma 5 è previsto che il giudice in caso di revoca dell'omologazione, decida anche in base a memorie scritte che non potranno che essere scritte da un avvocato.

L'anticipazione del momento in cui il giudice dispone l'ombrello protettivo è necessaria per non vanificare l'intero esito della procedura.

*

Art. 70 - Omologazione del piano

Testo degli emendamenti:

All'art. 70, comma 4, sostituire le parole “*su istanza di parte*” con “*anche d'ufficio*”.

<p>1 Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.</p> <p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.</p> <p>3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del</p>	<p>1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.</p> <p>2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.</p> <p>3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore anche d'ufficio, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>patrimonio fino alla conclusione del procedimento.</p> <p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p>	<p>conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.</p> <p>5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.</p>
---	--

Commento

Per esigenza di maggior tutela nei confronti del creditore il cui piano sia stato omologato si ritiene che la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata debba essere disposta d'ufficio dal giudice e non solo su istanza del debitore.

*

Art. 71 - Esecuzione del piano

Testo degli emendamenti:

All'art. 71, comma 4, eliminare le seguenti parole: *“e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso”*.

<p>1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.</p> <p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice</p>	<p>1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.</p> <p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

tiene conto della diligenza dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.	tiene conto della diligenza dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.
---	--

Commento

Senza la modifica proposta si concederebbe il potere illimitato al giudice di corrispondere o meno il compenso all'OCC. La frase "nei casi più gravi" è una norma in bianco e potrebbe essere oggetto di abusi nella fase di determinazione e corresponsione dei compensi.

*

Art. 74 - Proposta di concordato minore

Testo dell'emendamento:

Alla fine del comma 3 dell'art. 74 aggiungere le seguenti parole "E' sempre necessaria l'assistenza tecnica del difensore" alla fine.

<p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.</p> <p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.</p> <p>3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori titolari di</p>	<p>1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.</p> <p>2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.</p> <p>3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori titolari di</p>
---	---



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>garanzie prestate da terzi.</p> <p>4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo IV del presente titolo in quanto compatibili</p>	<p>garanzie prestate da terzi. È sempre necessaria l'assistenza tecnica del difensore.</p> <p>4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo IV del presente titolo in quanto compatibili</p>
---	--

Commento

L'assistenza tecnica del difensore appare necessaria e imprescindibile nel concordato minore che implica l'esecuzione di attività che presuppongono conoscenze tecniche specifiche. La proposta di modifica intende altresì evitare conflitti di interessi tra il debitore e l'OCC.

*

Art. 76 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Testo dell'emendamento:

All'art. 76, comma 1 eliminare le parole “*Non è necessaria l'assistenza di un difensore*”.

<p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p> <p>2. La domanda deve contenere o vi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;</p> <p>f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;</p>	<p>1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p> <p>2. La domanda deve contenere o vi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;</p> <p>e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;</p> <p>f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;</p>
--	---



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.</p> <p>3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'articolo 283, comma 2.</p> <p>4. L'OCC, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.</p> <p>3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'articolo 283, comma 2.</p> <p>4. L'OCC, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
---	---

Commento

L'assistenza tecnica del difensore è necessaria sia per gli effetti dell'ammissione alla procedura, sia per garantire la tutela dei diritti del soggetto sovraindebitato.

*

Art. 81 - Esecuzione del concordato minore

Testo dell'emendamento:

All'art. 81, comma 4, eliminare le parole *“e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso”*.

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del	1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del
---	---



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</p> <p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.</p> <p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.</p> <p>5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p> <p>6. La risoluzione nei casi di cui ai commi 3 e 5 esclude qualsiasi effetto esdebitatorio, se l'inadempimento è imputabile al debitore.</p>	<p>concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</p> <p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.</p> <p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e può, nei casi più gravi, escludere il diritto al compenso.</p> <p>5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</p> <p>6. La risoluzione nei casi di cui ai commi 3 e 5 esclude qualsiasi effetto esdebitatorio, se l'inadempimento è imputabile al debitore.</p>
--	---

Commento

Senza la modifica proposta si concederebbe il potere illimitato al giudice di corrispondere o meno il compenso all'OCC. La frase "nei casi più gravi" è una norma in bianco e potrebbe essere oggetto di abusi nella fase di determinazione e corresponsione dei compensi.

*

Art. 358 - Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

Testo dell'emendamento:



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

All'art. 358, comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole “, *anche in relazione all'incompatibilità tra incarichi assunti nel succedersi delle procedure*”.

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura, **anche in relazione all'incompatibilità tra incarichi assunti nel succedersi delle procedure.**

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commento

L'integrazione al comma 2 deriva da una esigenza di migliore specificazione delle ipotesi di incompatibilità del curatore visto che l'art. 7, comma 2, lett. a) della Legge n.155/2017 delega il Governo ad adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore *“integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure”*.

*

Art. 378 - Nomina degli organi di controllo

Testo dell'emendamento:

All'art. 378, dopo il comma 2, inserire il seguente comma *“2-bis. All'articolo 92 disp. att. del codice civile sostituire le frasi “nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V” con “nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V”*.

1.All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

2. All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”

1.All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

2. All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<p>3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p>2-bis. All'articolo 92 disp. att. del codice civile sostituire le frasi "nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V" con "nelle società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V".</p> <p>3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.</p>
--	--

Commento

L'aggiunta del comma 2-bis che modifica l'art. 92 disp. att. del codice civile appare necessaria per ragioni di sistema.

